

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e precisamente l'aderente alla CONF.A.V.I. munito di tessera;
- per "Società" : l'ITAS Mutua;
- per "Premio" : la somma dovuta alla Società;
- per "Attività venatoria" : l'attività svolta in conformità con le disposizioni della Legge 11 febbraio 1992, n.157 e relative Leggi Regionali e Regolamenti Provinciali nonché ordinanze emesse dalle Autorità preposte ovvero le Leggi, Regolamenti ed Ordinanze in materia venatoria vigenti nello Stato qualora l'attività venatoria si svolga all'estero.
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose" : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Infortunio" : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
- per "Massimale" : l'obbligazione massima della società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

PRECISAZIONE

La presente è emessa con preciso riferimento alla Convenzione stipulata tra CONF.A.V.I. ed ITAS Mutua.

Nel caso in cui si riscontrassero differenze tra le condizioni riportate dalla presente e quelle della Convenzione, si intendono valere le condizioni di quest'ultima

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, tuttavia, nel caso di esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è

tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Valgono inoltre le specifiche disposizioni:

- dell'art.19) per la Sezione Infortuni;
- dell'art.35) per la Sezione Morte del Cane
- dell'art.37) per la Sezione Furto e Scoppio del Fucile
- dell'art.34) per la Sezione Scoppio del Fucile
- dell'art.50) per la Sezione Tutela Legale

ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso di recesso da parte della Società essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 - LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per gli Assicurati che abbiano compiuto il 18° anno di età; relativamente alla garanzia infortuni, al compimento dell'80° anno di età le somme assicurate si intendono ridotte a € 52.000,00 sia per morte che per invalidità permanente; non saranno inoltre operanti le garanzie accessorie diaria da ricovero, diaria da gesso, rimborso spese sanitarie.

Per l'esercizio dell'attività amatoriale del tiro a volo e tiro con l'arco, della pesca amatoriale e sportiva, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.

ART. 10 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,

schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

ART. 11 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione si intende estesa al territorio dei Paesi di tutto il mondo, esclusi USA e Canada e Messico.

ART. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio anticipato dal Contraente alla stipula del contratto sarà considerato premio minimo di polizza. Alla fine di ogni annualità assicurativa si procederà alla regolazione definitiva sulla base del numero di adesioni risultanti dalle comunicazioni inviate dal Contraente all'Agenzia, come previsto dalle Condizioni Particolari.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione debbono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti.

nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

A parziale modifica di quanto sopra per la regolazione del premio si intende valido quanto stabilito alla lettera I) della Convenzione.

ART. 13 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un uguale periodo triennale.

ART. 14 - ONERI FISCALI - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di legge.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 16 - COMBINAZIONI DI GARANZIA

All'art. 54, ed eventualmente in allegati alla presente, sono indicate le varie combinazioni che l'Assicurato può liberamente scegliere. Tale scelta deve risultare sulla tessera o su altro documento probatorio

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscono durante l'attività venatoria.

L'assicurazione è valida anche durante:

- l'attività di cacciatore abilitato al prelievo con metodi selettivi svolta in conformità delle disposizioni di cui alla Legge sulla caccia;
- l'uso di natanti non a motore ammessi per l'uso venatorio;
- la carica, la discarica e la pulizia delle armi;
- la partecipazione ed attuazione dei piani di controllo degli animali selvatici, anche in periodo di divieto di caccia, da parte degli

Assicurati autorizzati a tale attività da parte delle Autorità o Enti competenti;

- l'esercizio del tiro a segno e del tiro a volo, entro i poligoni, i campi da tiro e in tutti gli altri impianti ove si eserciti tale attività;
- la prestazione d'opera volta alla cattura ed al rilascio di selvaggina, al miglioramento degli habitat ed alla salvaguardia delle attività agrosilvo-pastorali organizzati dalla Contraente, Aziende Faunistiche Venatorie e/o da organi competenti;
- l'attività di Guardia Volontaria Venatoria e/o Ittica, anche armata laddove previsto;
- la ricerca di funghi;

- l'esercizio della pesca in conformità alle Leggi e regolamenti vigenti in materia.
- la ricerca di tartufi;
- la prestazione d'opera volta al recupero di selvaggina ferita anche svolta con cane da traccia abilitato;
- l'attività di conduttore di cane limiere;
- la partecipazione a gare cinofile;
- gli allenamenti nei campi di addestramento autorizzati e nelle aziende turistiche venatorie;
- l'addestramento e l'allenamento dei cani su territori all'uopo individuati, destinati o autorizzati, anche quando sia consentito lo sparo;
- l'attività di operatore abilitato ai censimenti faunistici e/o rilevatore biometrico;
- l'attività di cattura con mezzi consentiti (reti) di animali che saranno adibiti a richiami vivi, da parte di persone autorizzate dalla Provincia (definite "Tenditori"), in possesso di regolare tessera di caccia con adesione ad una delle opzioni assicurative proposte e porto d'armi.
- l'attività di manutenzione e la preparazione dell'attrezzatura inerente all'attività indicata, compresa la sistemazione e manutenzione del sito per gli appostamenti fissi anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio relativamente alle opzioni lettera "C" - Capannisti, "D" - Super Caccia, "E" - Elite ed "F" Super cinghiale".

Sono compresi in garanzia, purché verificatisi in connessione con le attività contemplate nella presente polizza:

- 1) i morsi di animali e le affezioni ad essi conseguenti, nonché quelle conseguenti alle punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- 2) l'annegamento, i colpi di sole e di calore;
- 3) la folgorazione;
- 4) l'assideramento o congelamento
- 5) atti compiuti per dovere di solidarietà umana, per legittima difesa.

Franchigia:

Per tutti gli infortuni verificatisi si conviene che non si fa luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto il risarcimento soltanto per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione della franchigia.

Il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali malattie, difetti fisici e/o mutilazioni da cui fossero affette le persone assicurate, nonché infortuni da esse subiti e loro esiti fermo comunque, il disposto

dell'art. 20 ed ultimo comma dell'art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

1. dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
2. dall'uso e guida di veicoli o natanti a motore superiori a 3 cavalli fiscali;
3. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado (scala U.I.A.A. - Unione Internazionale Associazioni Alpine), speleologia, salto dal trampolino con sci o idroski, sci acrobatico ed estremo, bob, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei ed in genere di sports di particolare pericolosità;
4. dalla partecipazione a corse, gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché dalla partecipazione ad altre corse, gare ed incontri sportivi (e relative prove) in genere, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e non interessino gli sports esclusi al punto 3 qui sopra;
5. dall'abuso di alcoolici e di psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
6. dalla fabbricazione e/o lavorazione di esplosivi, tossici e corrosivi e dall'uso di attrezzature per l'effettuazione di lavori subacquei;
7. da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
8. da guerra o insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
9. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
10. dal confezionamento di munizioni comunque e dovunque effettuato.
11. dal trasporto, custodia e vendita di viperidi.

ART. 19 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che

lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere comunicata alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro nove giorni dall'infortunio o dal momento nel quale l'Assicurato, od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, debbono consentire le indagini e gli accertamenti necessari.

ART. 20 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al successivo art. 22 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 21 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.

In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma in parti uguali, agli eredi dell'Assicurato.

ART. 22 - INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dalla data dell'infortunio, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, che va accertata in base alle percentuali previste dalla "tabella INAIL" di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come in vigore al 24 luglio 2000.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di ogni falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

ART. 23 - CUMULO DI INDENNITÀ

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i suoi eredi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza fra la somma assicurata per il caso di morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa non dipendente da infortunio, dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

ART. 24 - INDENNITÀ DA RICOVERO

Nel caso di ricovero con pernottamento dell'Assicurato in un Istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità giornaliera convenuta per ciascun giorno di degenza con pernottamento e per la durata massima per evento e per anno assicurativo **in conformità all'Opzione prescelta**.

ART. 25 - INDENNITÀ DA INGESSATURA

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza venisse applicato agli arti apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, intendendosi per tale un mezzo di contenimento costituito da fasce gessate od altro apparecchio comunque immobilizzante purché

applicato in Istituto di cura ed inamovibile da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati, la Società corrisponde l'indennità giornaliera convenuta, per il periodo massimo per evento e per anno assicurativo **in conformità dell'Opzione prescelta**.

La certificazione dell'apparecchio gessato dovrà essere notificata ai sensi dell'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni.

La "indennità da ricovero" e "gesso" non sono cumulabili.

ART. 26 – RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

La Società rimborsa agli Assicurati per i quali tale garanzia è richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, il costo delle cure mediche sostenute e delle rette di degenza, **fino alla concorrenza del massimale stabilito in conformità all'opzione prescelta**. Sono fatti salvi limiti, scoperti e franchigie eventualmente indicati nelle singole combinazioni di cui all'art. 54).

Per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o ambulatorio compreso l'elisoccorso;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente laddove tale garanzia viene prestata.

ART. 27 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sulla natura dell'evento o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente nonché sulla liquidabilità

delle indennità e dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovute le indennità e i rimborsi a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa in Trento o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

ART. 28 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve: procedere alla valutazione del danno, dare comunicazione agli interessati della liquidazione delle indennità, che risultino dovute e, qualora non sorga controversia, provvedere al pagamento entro il 30° giorno dalla accettazione della comunicata liquidazione, delle suddette indennità.

L'indennizzo viene corrisposto in Italia in valuta italiana, presso la Sede della Società o presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

ART. 29 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI

L'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in

conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, compresa la proprietà di cani da caccia. L'assicurazione è valida anche durante:

- l'attività di cacciatore abilitato al prelievo con metodi selettivi svolta in conformità delle

- disposizioni di cui alla Legge sulla caccia;
- l'uso di natanti non a motore ammessi per l'uso venatorio e per la pesca;
 - la carica, la scarica e la pulizia delle armi;
 - il confezionamento, purchè effettuato di persona, delle cartucce per il proprio fabbisogno;
 - la partecipazione ed attuazione dei piani di controllo degli animali selvatici, anche in periodo di divieto di caccia, da parte degli Assicurati autorizzati a tale attività da parte delle Autorità o Enti competenti;
 - l'esercizio del tiro a segno e del tiro a volo, entro i poligoni, i campi da tiro e in tutti gli altri impianti ove si eserciti tale attività;
 - l'attività di operatore abilitato ai censimenti faunistici e/o rilevatore biometrico;
 - l'uso personale per l'esercizio della caccia di falco, pojana, gufo reale, aquila reale e dell'arco;
 - la prestazione d'opera volta alla cattura ed al rilascio di selvaggina, al miglioramento degli habitat ed alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali organizzati dalla Contraente, Aziende Faunistico Venatorie e/o da organi competenti;
 - l'attività di Protezione Civile in coordinamento con gli organi preposti.
 - l'attività di Guardia Volontaria Venatoria e/o Ittica, anche armata laddove previsto;
 - la ricerca di funghi,;
 - l'esercizio della pesca in conformità alle Leggi e regolamenti vigenti in materia.
 - la ricerca di tartufi;
 - la prestazione d'opera volta al recupero di selvaggina ferita anche svolta con cane da traccia abilitato;
 - l'attività di conduttore di cane limiere;
 - la partecipazione a gare cinofile;
 - l'addestramento e l'allenamento dei cani su territori all'uopo individuati, destinati o autorizzati, anche quando sia consentito lo sparo;
 - l'attività di manutenzione e la preparazione dell'attrezzatura inerente all'attività indicata, compresa la sistemazione e manutenzione del sito per gli appostamenti fissi anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio **relativamente alle opzioni lettera "C" - Capannisti, "D" - Super Caccia, "E" Elite ed "F" Super cinghiale**.

La garanzia per la proprietà del cane si intende estesa anche ai fatti della vita privata degli Assicurati, non connessi all'attività venatoria.

➤ **Massimali:**

Si intendono operanti i massimali indicati nelle singole Forme di Tessera.

Limitatamente alla morte dei cani di proprietà di terzi causata da danni imputabili a R.C. degli Assicurati sarà risarcito il valore commerciale dell'animale con i seguenti limiti:

Euro 1.050,00= per cani non iscritti all'Enci

Euro 2.000,00= per i cani iscritti all'Enci

Qualora il danneggiato richieda un indennizzo superiore ai suddetti massimali, lo stesso dovrà presentare la fattura di acquisto. Nel caso il danneggiato richieda un importo superiore al valore indicato sulla fattura di

acquisto dovrà presentare una perizia di stima redatta da un giudice riconosciuto Enci, che attesti il maggior valore richiesto, fornendo nel contempo documentazione atta a certificare il valore attribuito (fattura di acquisto, libretto delle qualifiche o libretto di lavoro con valutazione di molto buono o eccellente ottenuta in campionati provinciali, regionali o interregionali).

ART. 30 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

A parziale deroga di quanto sopra si precisa che, limitatamente al caso "morte" o "lesioni gravi o gravissime" (come definito dall'art. 583 C.P.), le persone di cui al comma a) saranno considerate "Terzi"

ART. 31- ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quelli consentiti per l'attività venatoria;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

ART. 32 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del

massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate all'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MORTE DEL CANE

ART. 33 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per il caso di **morte del cane o del falco, pojana, gufo reale, aquila reale** di proprietà dell'Assicurato, titolare della tessera di socio, avvenuta durante l'esercizio venatorio o durante l'allenamento e l'addestramento nei periodi e nelle zone consentite dalla legge, a seguito di infortunio comprese ferite da unghiate, morsi di viperidi, punture di insetti, annegamento e avvelenamento, compreso l'attraversamento di strade.

L'assicurazione vale per il caso di morte del cane anche quando lo stesso sia di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare, o venga dato in uso ad altro cacciatore a condizione che tutti siano in possesso della tessera assicurativa.

La garanzia è prestata con i limiti e massimali previsti negli allegati alle singole opzioni.

Relativamente ai falchi, pojana, gufo reale, aquila reale si precisa che non si pagherà somma maggiore di € 800,00 per sinistro e/o anno assicurativo relativamente a ciascun assicurato.

Limiti di età del cane

L'indennizzo si intende così applicato:

- 100% per cani di età superiore a 18 mesi sino ad anni 8.
- 65% per cani di età inferiore a 18 mesi e superiori ad anni 8
- 25% per cani di età superiore ad anni 11 e sino ad anni 14.

Nessun indennizzo verrà corrisposto per cani di età superiore a 14 anni.

Gli importi indicati rappresentano il massimo esborso per anno assicurativo e per ciascun Assicurato, indipendentemente dal numero di cani da caccia di proprietà.

Limitazioni

- Nel caso in cui il cane sia deceduto a seguito di incidente stradale e non siano indicati in

denuncia i dati anagrafici dell'investitore o il numero di targa del mezzo, oppure testimonianze scritte di terzi che abbiano assistito all'investimento, l'importo della liquidazione sarà ridotto del 50%.

- La garanzia accessoria relativa al rischio da avvelenamento è operante solo a condizione che il sinistro sia avvenuto nei giorni di caccia e nei giorni e luoghi di allenamento previsti dal Calendario Venatorio;

Spese mediche

Nell'eventualità di intervento chirurgico e di visite mediche, disposte dall'Assicurato, in conseguenza di lesioni causate da eventi garantiti in polizza e che siano determinanti al salvataggio del cane, la Società, previa presentazione, a cura dell'Assicurato, delle relative documentazioni, fatture e scontrini fiscali in originale, rimborserà le relative spese sostenute sino ad un massimo di €. 210,00, con un massimo, per tessera di €. 400,00. Tali importi rappresentano il massimo esborso per anno assicurativo e per ciascun Associato indipendentemente dal numero dei cani di proprietà.

Nel caso in cui nonostante le cure prestate si verifici il decesso dell'animale verrà liquidato solamente quanto previsto per il caso di morte.

Sono comprese in garanzia anche le spese provocate da arma da fuoco causate dal proprietario del cane, atte al salvataggio dell'animale stesso, fino ad un massimo di €. 210,00 per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cani di proprietà.

Su ogni danno liquidabile per morte degli animali assicurati (cane, falco, pojana, gufo reale, aquila reale, uccelli da richiamo) l'importo verrà aumentato per un massimo di euro 50,00 per le spese del veterinario presentando la ricevuta fiscale in originale, fermo il massimo indennizzabile per tipo di evento.

L'indennizzo delle suddette garanzie non è cumulabile con gli altri risarcimenti derivanti dai

rischi R.C.T., in quanto la Società può esercitare il diritto di rivalsa verso i terzi responsabili.

Si prende atto che la garanzia è operante per cani entro i limiti di età sopraindicati.

ART. 34 – ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in caso di:

1. abbattimento del cane se non con autorizzazione scritta della Società;
2. morte causata o derivata direttamente o indirettamente da:
 - a) malattie o difetti fisici preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
 - b) gastro enterite virale, in mancanza di necessaria vaccinazione;
 - c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei familiari conviventi, delle persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge, nonché delle persone alle quali sia stato affidato l'animale;
 - d) asfissia di origine morbosa;
- e) atti di guerra, scioperi, atti di terrorismo, calamità naturali, inquinamento ambientale, a meno che l'Assicurato provi che l'evento non rientra in tali esclusioni;
- f) da conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- g) morte da arma da fuoco;
- h) trattamento terapeutico, incluso l'intervento chirurgico, che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
- i) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali.

ART. 35 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DI SINISTRO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di morte dell'animale l'Assicurato deve:

1. disporre per l'immediata constatazione del decesso da parte del veterinario;
2. avvertire, entro le 24 ore successive al decesso, con telegramma o con fax (al n.0461/891915) la Direzione della Società;
3. trasmettere alla Direzione della Società, a mezzo lettera raccomandata o fax (al n.0461/891915) copia del rapporto redatto dal

veterinario attestante le cause e le modalità del decesso.

In caso di infortunio che colpisca il cane l'Assicurato deve:

1. avvertire, nel momento in cui ne viene a conoscenza, con telegramma o a mezzo telefono, la Direzione della Società o l'Agenzia a cui è appoggiato il contratto, precisando la località dove trovasi l'animale;
2. sottoporre immediatamente l'animale assicurato a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da trasmettere entro le ventiquattro ore successive alla visita od a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società;
3. consentire ed agevolare gli interventi disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e/o veterinari.
4. L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo:

In caso di malattia contagiosa, l'Assicurato deve adottare i provvedimenti zooprofilattici disposti dalla competente Autorità Sanitaria.

Tutte le spese di carattere sanitario e le cure sono a carico esclusivo dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a fornire alla Società originale della documentazione medica (certificato di morte redatto esclusivamente a cura del Medico Veterinario attestante le cause specifiche certe), il certificato di iscrizione all'anagrafa canina, nonché – qualora esistente – il certificato di iscrizione all'E.N.C.I. e/o F.C.I., il tutto in originale o copia autenticata conforme all'originale.

In caso di morte dovrà produrre inoltre:

- certificato di radiazione dall'anagrafe canina e/o dichiarazione di cancellazione E.N.C.I.
- dichiarazione di presunto valore su propria valutazione avente valore di richiesta di risarcimento;
- descrizione del luogo di abbandono e/o sepoltura del cane stesso.

Ricevuta la documentazione prevista e compiuti i necessari accertamenti, la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo secondo le modalità ed i capitali assicurati alle singole opzioni, del cane o del falco morto, pojana, gufo reale, aquila reale e degli uccelli da richiamo. Il pagamento dell'indennizzo è, comunque, subordinato al ritrovamento della carcassa dell'animale morto ed in caso di viaggi all'estero della certificazione sanitaria comprovante la causa della morte.

CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO, SCOPPIO DEL FUCILE E INCENDIO DEL CAPANNO**ART. 36 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

La Società si obbliga ad indennizzare, **qualora previsto dall'opzione prescelta**, i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da:

- a) furto del fucile (sia a canna rigata che liscia) da caccia e/o da tiro di sua proprietà e delle relative ottiche di puntamento nonché di binocoli, cannocchiali (lungo) e telemetri in fabbricati a patto che l'autore del reato vi si sia introdotto in una delle seguenti maniere:
 - violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, uso di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili; le chiavi vere dovranno però essere sottratte fraudolentemente fuori dai locali contenenti le cose assicurate;
 - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) furto del fucile (sia a canna rigata che liscia) da caccia e/o da tiro di sua proprietà e delle relative ottiche di puntamento nonché di binocoli, cannocchiali (lungo) e telemetri riposti nei vano bagagli di pullman ed autoveicoli. La garanzia è valida purché i beni non risultino visibili dall'esterno e purché il furto avvenga con scasso o effrazione dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo;
- c) rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia) dei beni indicati ai punti che precedono compreso anche il caso in cui la o le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali previsti in polizza; purché poi tanto la violenza quanto la consegna delle cose assicurate avvengano nei predetti locali.

L'assicurazione vale anche quando il furto o la rapina siano avvenuti a seguito di spedizioni a ditte e/o da ditte specializzate nella manutenzione e riparazione degli stessi.

- d) Scoppio del fucile
- e) Incendio del capanno

ART. 37 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia Generale entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza specificando le circostanze del sinistro, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo,

indicando la Società, l'Agenzia, il numero di Tessera associativa rilasciata dal Contraente, nonché la marca, il tipo, il modello, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione del fucile e delle relative ottiche.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Cod. Civ.

L'Assicurato deve altresì:

- dare la dimostrazione, della qualità e del valore del fucile e delle ottiche, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi;
- presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro;
- dichiarare l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART 38 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche se su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 39 - MANDATO DEI PERITI.

I Periti devono:

- indagare, sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 32;
- verificare l'esistenza, la qualità ed il valore del fucile assicurato;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegata la stima dettagliata) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al terzo e quarto alinea sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche, se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 40 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

In caso di scoppio del fucile la determinazione del danno è data da:

- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
- 1) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come in a 1), defalcato dell'importo stimato come in a 2) ;

b) nel caso dei danni non suscettibili di riparazione:

- 1) stimando le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo a nuovo della cosa distrutta;
- 2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come in b 1), defalcato dallo importo stimato come in b 2).

Una cosa si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come in a 1), eguagliano o superano il valore che la cosa aveva al momento del sinistro (stima b 1).

Sono esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro e comunque i costi per il trasporto e per ogni imposta o tassa determinatasi fuori dal territorio dello stato italiano.

ART. 41 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di effetto della liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dal successivo art. 43 secondo alinea.

ART. 42 - RECUPERO DEL FUCILE RUBATO O DELLE OTTICHE.

Se il fucile o le ottiche vengono recuperate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Il fucile recuperato e le relative ottiche divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per il fucile medesimo e le relative ottiche. Se, invece, la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società. Per il fucile rubato e le relative ottiche che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società il fucile o le ottiche recuperate, salvo il diritto alla Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 43 - ESCLUSIONI.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o

- sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave;
 - c) di persone che abitano con l'Assicurato o prestano la loro attività nei locali contenenti le cose assicurate o in locali con queste comunicanti;
 - d) di persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - e) di incaricati alla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - f) di persone legate all'Assicurato, o ai suoi famigliari conviventi, da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione

- dell'articolo n. 649 del Codice Penale (n. 1/2/3) anche se non coabitanti;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
 - h) di furto avvenuti in locali rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabilitati, qualora si tratti di abitazioni, incustoditi qualora non si tratti di abitazioni
 - i) causati da scoppio del fucile dovuto all'utilizzo di munizioni ricondizionate e/o non acquistate da rivenditori autorizzati.

ART. 44 – SOMMA ASSICURATA

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza per sinistro e per Assicurato della somma indicata nelle combinazioni di massimali.

ART. 45 – FRANCHIGIA

Vale quanto indicato all'art. art. 54 - Combinazioni di somme assicurate/massimali e di premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Relativamente alle combinazioni tutte, tranne che per la forma "amatoriale caccia e pesca"

DEFINIZIONI specifiche per la Tutela Legale

Nel testo che segue si intendono:

- **Tutela Legale** : l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174;
- **Caso assicurativo** : il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

ART. 46 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, assicura, limitatamente ai fatti previsti dalla presente polizza, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti nonché di investigatori purché scelti in accordo con la Società;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

E' garantito l'intervento di **un unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 50 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.

ART. 47 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per:

- 1.** Proprietà e detenzione di armi da fuoco - sono garantite:
 - a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera a parziale deroga all'art. 48 - Esclusioni, lett. j);

c) le controversie civili per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti, ove ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ. risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di R.C. dei soggetti assicurati. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di R.C. dei soggetti assicurati;

in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato commessi con armi da fuoco, purché in regola con le disposizioni vigenti e in possesso di regolare porto d'armi.

- 2.** Possesso di cani da caccia - sono garantite le controversie civili per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dei cani di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ. risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di R.C. dei soggetti assicurati. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di R.C. dei soggetti assicurati
- 3.** Difesa penale per la violazione dell'art. 727 del Codice Penale (maltrattamento di animali) purché il giudizio si concluda con sentenza di proscioglimento non dipendente da causa estintiva del reato. La società rimborserà le spese legali sostenute per la difesa quando la sentenza sia passata in giudicato.
- 4.** Esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.;
- 5.** Redazione di ricorsi avverso sanzioni amministrative relative allo svolgimento dell'attività venatoria in genere. La garanzia è operante solo qualora sussistano fondate ragioni in diritto.

ART. 48 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- c) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- d) in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto diversamente previsto;
- e) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- f) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- k) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) per controversie di natura contrattuale e per il recupero dei crediti;
- m) in caso di conflitto di interesse tra i soggetti Assicurati e Contraente;
- n) per contratti di compravendita di immobili e beni mobili registrati;
- o) quando la controversia derivi all'Assicurato da responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate e non derivategli per Legge;
- p) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- q) per controversie tra Assicurati;
- r) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- s) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- t) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- u) per controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

ART. 49 - INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 48 – Denuncia del

sinistro e libera scelta del Legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 50 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

ART. 51 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 52 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 50 – Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 53- RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 54 - COMBINAZIONI DI SOMME ASSICURATE/MASSIMALI E DI PREMIO**A) - Tessera forma normale caccia-pesca****SEZIONE INFORTUNI**

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

In caso di **Morte** Euro 52.000,00=

In caso di **Invalidità permanente** Euro 52.000,00=

Indennità giornaliera in caso di ricovero:

Se in conseguenza di infortunio, l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 13,00=

Indennità giornaliera di gessatura:

Qualora in conseguenza di infortunio, all'assicurato venga applicato apparecchio gessato o altro tutore immobilizzante equivalente o mezzi meccanici e/o metallici per sintesi ossea, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni un'indennità giornaliera Euro 13,00=

La garanzia "indennità di gessatura" è operante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e sempreché via sia ricorso al Pronto Soccorso o Struttura Ospedaliera.

Le indennità "ricovero" e "gessatura" non sono cumulabili.

La presente copertura è valida durante l'attività venatoria compresi gli allenamenti nei campi di addestramento autorizzati e nelle aziende agri-turistico venatorie.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 517.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 390.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 130.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

SEZIONE TUTELA LEGALE**Massimale**

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- €. 10.330,00 per caso assicurativo

- €. 15.500,00 in caso di sinistri che coinvolgano più assicurati

Si conviene che, comunque, la Società presta la garanzia fino ad un massimo di € 10.330,00 per anno assicurativo per ciascun assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

Estensione territoriale

In tutte le ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in tutto il mondo, escluso USA - Canada - Messico.

B) - Tessera forma speciale

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

in caso di **Morte** Euro 65.000,00=

in caso di **Invalità permanente** Euro 65.000,00=

Indennità giornaliera in caso di ricovero:

Se in conseguenza di infortunio l'assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni una indennità giornaliera di Euro 21,00=

Indennità giornaliera di gessatura:

Qualora in conseguenza di infortunio, all'assicurato venga applicato apparecchio gessato o altro tutore immobilizzante equivalente o mezzi meccanici e/o metallici per sintesi ossea, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni, una indennità giornaliera di Euro 21,00=

La garanzia "indennità di gessatura" è operante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e sempreché vi sia ricorso alla Struttura Ospedaliera.

Le indennità "ricovero" e "ingessatura" non sono cumulabili.

Rimborso spese sanitarie:

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti intervento chirurgico con ricovero in istituto di cura (escluso il day hospital), la Società assicura fino alla concorrenza di Euro 1.550,00 , il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- diritti di sala operatoria ed il materiale d'intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza, fino alla concorrenza di Euro 52,00 giornaliere;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 1.033.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 1.033.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 1.033.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

SEZIONE MORTE DEL CANE

La garanzia è prestata per il valore dell'animale, ma con il massimo indennizzo pari a € 1.035,00 per cane da caccia iscritto all'E.N.C.I, e di €. 520,00 per quello non iscritto.

L'importo di € 1.035,00 costituisce il massimo esborso per sinistro e per anno assicurativo relativamente a ciascun assicurato e comunque secondo le modalità indicate nei "limiti di età" di cui all'art. 33).

SEZIONE FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE

La garanzia è prestata per il furto e scoppio del fucile con indennizzo massimo di €. 2.000,00 per singolo assicurato e per anno assicurativo.

La garanzia viene prestata anche a favore dei familiari, dei dipendenti, e delle persone coabitanti con l'Assicurato, purché il fucile rubato sia di proprietà dell'Assicurato stesso.

Rimane convenuto che, nel caso di furto del fucile riposto nel bagagliaio dell'autovettura, la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di uno scoperto del 25%.

Relativamente allo scoppio del fucile verrà applicata una franchigia di € 78,00 per singolo sinistro.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Massimale

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 10.330,00 per caso assicurativo
- € 15.500,00 in caso di sinistri che coinvolgano più assicurati

Si conviene che, comunque, la Società presta la garanzia fino ad un massimo di € 10.330,00 per anno assicurativo per ciascun assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

Estensione territoriale

In tutte le ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in tutto il mondo, escluso USA - Canada - Messico.

C) - Tessera speciale Capannisti

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

in caso di **Morte** Euro 80.000,00=

in caso di **Invalidità permanente** Euro 80.000,00=

Indennità giornaliera in caso di ricovero:

Se in conseguenza di infortunio, l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 90 giorni una indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

Indennità giornaliera di gessatura:

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza all'Assicurato venga applicato apparecchio gessato o altro tutore immobilizzante equivalente o mezzi meccanici e/o metallici per sintesi ossea, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni una indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

La garanzia indennità di gessatura è operante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e sempreché vi sia ricorso alla Struttura Ospedaliera.

Le indennità "ricovero" e "ingessatura" non sono cumulabili.

Rimborso spese sanitarie

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti intervento chirurgico con ricovero in Istituto di Cura (escluso Day-Hospital) la Società assicura fino alla concorrenza:

a) di Euro 3.100,00= il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero per onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;

- diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza fino alla concorrenza di Euro 78,00= giornaliere;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

b) di Euro 517,00= il rimborso delle spese sostenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero purché prescritti dal medico curante per:

- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, onorari dei medici specialisti;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

Per le prestazioni post-ricovero di cui al comma b), l'Assicurato tiene a proprio carico il 30% delle spese rimborsabili con un minimo di Euro 78,00= per danno.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 1.500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 1.500.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

SEZIONE MORTE DEL CANE

La garanzia è prestata per il valore dell'animale, ma con il massimo indennizzo di € 620,00 per cane iscritto all'E.N.C.I e di € 450,00 per il cane non iscritto.

Viene nel contempo garantito il rimborso della morte di uccelli da richiamo, legittimamente detenuti, per attacco di rapaci, roditori e di animali predatori con massimo risarcimento di € 60,00 per uccello morto.

L'importo di € 700,00 costituisce il massimo esborso per sinistro e per anno assicurativo relativamente a ciascun assicurato per l'insieme delle garanzie di cui sopra e comunque secondo le modalità indicate nei "limiti di età" di cui all'art. 33).

SEZIONE FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE

La garanzia è prestata per il furto/scoppio del fucile e per il furto dei richiami vivi con indennizzo massimo complessivo di € 2.000,00 per singolo assicurato e per anno assicurativo.

La garanzia viene prestata anche a favore dei familiari, dei dipendenti, e delle persone coabitanti con l'Assicurato, purché il fucile rubato sia di proprietà dell'Assicurato stesso.

Rimane convenuto che, nel caso di furto del fucile riposto nel bagagliaio dell'autovettura, la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di uno scoperto del 25%.

Relativamente allo scoppio del fucile verrà applicata una franchigia di € 78,00 per singolo sinistro.

La garanzia viene inoltre estesa al furto di richiami vivi, legittimamente detenuti nell'abitazione dell'Assicurato o nei locali adibiti a capanno e relative strutture facenti parte dell'appostamento di proprietà dell'Assicurato o in locazione, con il limite massimo di Euro 60,00= per animale, fermo il limite massimo complessivo di Euro 300,00= per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione del 10% dell'indennizzo stesso.

ESTENSIONE ALL'INCENDIO DEL CAPANNO

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alla costruzione ed al suo contenuto adibita ad appostamento fisso di proprietà dell'assicurato od in locazione, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio e atti vandalici.

Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00.

Rimane convenuto che la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00=.

Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell'evento all'autorità competente.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Massimale

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 10.330,00 per caso assicurativo

- € 15.500,00 in caso di sinistri che coinvolgano più assicurati

Si conviene che, comunque, la Società presta la garanzia fino ad un massimo di € 10.330,00 per anno assicurativo per ciascun assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

Estensione territoriale

In tutte le ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in tutto il mondo, escluso USA - Canada - Messico.

D) - Tessera forma super

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

In caso di **Morte** Euro 103.000,00=
in caso di **Invalidità permanente** Euro 80.000,00=

Indennità giornaliera in caso di ricovero:

Se in conseguenza di infortunio l'assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 90 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

Indennità giornaliera di gessatura:

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, all'assicurato venga applicato apparecchio gessato o altro tutore immobilizzante equivalente o mezzi meccanici e/o metallici per sintesi ossea, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

La garanzia "indennità di gessatura" è operante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e sempreché vi sia ricorso alla Struttura Ospedaliera.

Le indennità "ricovero" e "ingessatura" non sono cumulabili.

Rimborso spese sanitarie.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti intervento chirurgico con ricovero in Istituto di Cura (escluso Day-Hospital), la Società assicura fino alla concorrenza

- a) di Euro 3.100,00= il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero per onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- diritti di sala operatoria ed il materiale d'intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - rette di degenza, fino alla concorrenza di Euro 78,00= giornaliere;
 - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
 - "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.
- b) di Euro 517,00= il rimborso delle spese sostenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, purché prescritte dal medico curante, per:
- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, onorari di medici specialisti;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

Per le prestazioni post-ricovero di cui al comma b), l'assicurato tiene a proprio carico il 30% delle spese rimborsabili con un minimo di Euro 78,00= per danno.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 1.500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 1.500.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni di polizza è compresa in garanzia anche la manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito per gli appostamenti fissi, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.

SEZIONE MORTE DEL CANE

La garanzia è prestata per il valore dell'animale, ma con il massimo indennizzo pari a € 1.035,00 per cane da caccia iscritto all'E.N.C.I., e di €. 520,00 per quello non iscritto.

Con la presente opzione si estende la garanzia anche alla morte di cani impiegati **in muta per un massimo di due** per sinistro e anno assicurativo relativamente a ciascun Assicurato e *comunque secondo le modalità indicate nei "limiti di età" di cui all'art. 33).*

Viene nel contempo garantito il rimborso della morte di uccelli da richiamo, legittimamente detenuti, per attacco di rapaci, roditori e di animali predatori con massimo risarcimento di € 60,00 per uccello morto, col massimo di €. 300,00= per sinistro e per anno assicurativo.

SEZIONE FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE

La garanzia è prestata per il furto/scoppio del fucile e per il furto dei richiami vivi con indennizzo massimo complessivo di € 2.000,00 per singolo assicurato e per anno assicurativo.

La garanzia viene prestata anche a favore dei familiari, dei dipendenti, e delle persone coabitanti con l'Assicurato, purché il fucile rubato sia di proprietà dell'Assicurato stesso.

Rimane convenuto che, nel caso di furto del fucile riposto nel bagagliaio dell'autovettura, la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di uno scoppio del 25%.

Relativamente allo scoppio del fucile verrà applicata una franchigia di € 78,00 per singolo sinistro.

La garanzia viene inoltre estesa al furto di richiami vivi, legittimamente detenuti nell'abitazione dell'Assicurato o nei locali adibiti a capanno e *relative strutture facenti parte dell'appostamento* di proprietà dell'Assicurato o in locazione, con il limite massimo di Euro 60,00= per animale, fermo il limite massimo complessivo di Euro 300,00= per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione del 10% dell'indennizzo stesso.

ESTENSIONE ALL'INCENDIO DEL CAPANNO

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alla costruzione ed al suo contenuto adibita ad appostamento fisso di proprietà dell'assicurato od in locazione, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio e atti vandalici.

Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00.

Rimane convenuto che la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00=.

Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell'evento all'autorità competente.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Massimale

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 10.330,00 per caso assicurativo
- € 15.500,00 in caso di sinistri che coinvolgono più assicurati

Si conviene che, comunque, la Società presta la garanzia fino ad un massimo di € 10.330,00 per anno assicurativo per ciascun assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

Estensione territoriale

In tutte le ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in tutto il mondo, escluso USA - Canada - Messico.

E) - Tessera forma elite

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

In caso di **Morte** Euro 200.000,00=
in caso di **Invalidità permanente** Euro 200.000,00=

Indennità giornaliera in caso di ricovero:

Se in conseguenza di infortunio l'assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 90 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

Indennità giornaliera di gessatura:

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, all'assicurato venga applicato apparecchio gessato o altro tutore immobilizzante equivalente o mezzi meccanici e/o metallici per sintesi ossea, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

La garanzia "indennità di gessatura" è operante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e sempreché vi sia ricorso alla Struttura Ospedaliera.

Le indennità "ricovero" e "ingessatura" non sono cumulabili.

Rimborso spese sanitarie.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti intervento chirurgico con ricovero in Istituto di Cura (escluso Day-Hospital), la Società assicura fino alla concorrenza

- a) di Euro 3.100,00= il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero per onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- diritti di sala operatoria ed il materiale d'intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - rette di degenza, fino alla concorrenza di Euro 78,00= giornalieri;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.
- b) di Euro 517,00= il rimborso delle spese sostenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, purché prescritte dal medico curante, per:
- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, onorari di medici specialisti;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

Per le prestazioni post-ricovero di cui al comma b), l'assicurato tiene a proprio carico il 30% delle spese rimborsabili con un minimo di Euro 78,00= per danno.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 3.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 3.000.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni di polizza è compresa in garanzia anche la manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito per gli appostamenti fissi, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.

SEZIONE MORTE DEL CANE

La garanzia è prestata per il valore dell'animale, ma con il massimo indennizzo pari a € 1.035,00 per cane da caccia iscritto all'E.N.C.I, e di € 520,00 per quello non iscritto.

Con la presente opzione si estende la garanzia anche alla morte di cani impiegati **in muta per un massimo di due** per sinistro e anno assicurativo relativamente a ciascun Assicurato e *comunque secondo le modalità indicate nei "limiti di età" di cui all'art. 33).*

Viene nel contempo garantito il rimborso della morte di uccelli da richiamo, legittimamente detenuti, per attacco di rapaci, roditori e di animali predatori con massimo risarcimento di € 60,00 per uccello morto, col massimo di € 300,00= per sinistro e per anno assicurativo.

SEZIONE FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE

La garanzia è prestata per il furto/scoppio del fucile e per il furto dei richiami vivi con indennizzo massimo complessivo di € 2.000,00 per singolo assicurato e per anno assicurativo.

La garanzia viene prestata anche a favore dei familiari, dei dipendenti, e delle persone coabitanti con l'Assicurato, purché il fucile rubato sia di proprietà dell'Assicurato stesso.

Rimane convenuto che, nel caso di furto del fucile riposto nel bagagliaio dell'autovettura, la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di uno scoperto del 25%.

Relativamente allo scoppio del fucile verrà applicata una franchigia di € 78,00 per singolo sinistro.

La garanzia viene inoltre estesa al furto di richiami vivi, legittimamente detenuti nell'abitazione dell'Assicurato o nei locali adibiti a capanno e *relative strutture facenti parte dell'appostamento* di proprietà dell'Assicurato o in locazione, con il limite massimo di Euro 60,00= per animale, fermo il limite massimo complessivo di Euro 300,00= per sinistro e per anno assicurativo, detrazione del 10% dell'indennizzo stesso.

ESTENSIONE ALL'INCENDIO DEL CAPANNO

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alla costruzione ed al suo contenuto adibita ad appostamento fisso di proprietà dell'assicurato od in locazione, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio e atti vandalici.

Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00.

Rimane convenuto che la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00=.

Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell'evento all'autorità competente.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Massimale

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- €. 10.330,00 per caso assicurativo
- €. 15.500,00 in caso di sinistri che coinvolgono più assicurati

Si conviene che, comunque, la Società presta la garanzia fino ad un massimo di € 10.330,00 per anno assicurativo per ciascun assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

Estensione territoriale

In tutte le ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in tutto il mondo, escluso USA – Canada – Messico.

F) - Tessera forma super cinghiale

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

In caso di **Morte** Euro 103.000,00=
in caso di **Invalidità permanente** Euro 80.000,00=

Indennità giornaliera in caso di ricovero:

Se in conseguenza di infortunio l'assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 90 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

Indennità giornaliera di gessatura:

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, all'assicurato venga applicato apparecchio gessato o altro tutore immobilizzante equivalente o mezzi meccanici e/o metallici per sintesi ossea, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

La garanzia "indennità di gessatura" è operante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e sempreché vi sia ricorso alla Struttura Ospedaliera.

Le indennità "ricovero" e "ingessatura" non sono cumulabili.

Rimborso spese sanitarie.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti intervento chirurgico con ricovero in Istituto di Cura (escluso Day-Hospital), la Società assicura fino alla concorrenza

a) di Euro 3.100,00= il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero per onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;

- diritti di sala operatoria ed il materiale d'intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;

- rette di degenza, fino alla concorrenza di Euro 78,00= giornalieri;

- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;

- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

b) di Euro 517,00= il rimborso delle spese sostenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, purché prescritte dal medico curante, per:

- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, onorari di medici specialisti;

- trattamenti fisioterapici e rieducativi;

- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

Per le prestazioni post-ricovero di cui al comma b), l'assicurato tiene a proprio carico il 30% delle spese rimborsabili con un minimo di Euro 78,00= per danno.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 1.500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 1.500.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

SEZIONE MORTE DEL CANE

La garanzia è prestata per il valore dell'animale, ma con il massimo indennizzo pari a € 1.035,00 per cane da caccia iscritto all'E.N.C.I. e di € 520,00 per quello non iscritto.

Con la presente opzione si estende la garanzia anche alla morte di cani impiegati alla Caccia del Cinghiale, a causa delle lesioni provocate dallo stesso, ed è prestata **entro il limite annuo di tre cani per muta** con un massimo indennizzabile di euro 800,00 per cane iscritto all'E.N.C.I. e di euro 500,00 per cane non iscritto.

L'indennizzo massimo previsto, comprese le spese veterinarie, viene limitato ad euro 2.200,00 per cani iscritti all'E.N.C.I. e di euro 1.200,00 per non iscritti, per l'insieme di garanzie prestate per anno assicurativo e per ciascun assicurato e *comunque secondo le modalità indicate nei "limiti di età" di cui all'art. 33).*

SEZIONE FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE

La garanzia è prestata per il furto e scoppio del fucile con indennizzo massimo di €. 2.000,00 per singolo assicurato e per anno assicurativo.

La garanzia viene prestata anche a favore dei familiari, dei dipendenti, e delle persone coabitanti con l'Assicurato, purché il fucile rubato sia di proprietà dell'Assicurato stesso.

Rimane convenuto che, nel caso di furto del fucile riposto nel bagagliaio dell'autovettura, la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di uno scoperto del 25%.

Relativamente allo scoppio del fucile verrà applicata una franchigia di € 78,00 per singolo sinistro.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Massimale

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 10.330,00 per caso assicurativo
- € 15.500,00 in caso di sinistri che coinvolgano più assicurati

Si conviene che, comunque, la Società presta la garanzia fino ad un massimo di € 10.330,00 per anno assicurativo per ciascun assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

Estensione territoriale

In tutte le ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in tutto il mondo, escluso USA – Canada – Messico.

G) Tessera forma super cinghiale elite

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

In caso di **Morte** Euro 200.000,00=

in caso di **Invalidità permanente** Euro 200.000,00=

Indennità giornaliera in caso di ricovero:

Se in conseguenza di infortunio l'assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 90 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00=

Indennità giornaliera di gessatura:

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, all'assicurato venga applicato apparecchio gessato o altro tutore immobilizzante equivalente o mezzi meccanici e/o metallici per sintesi ossea, la Società liquida a partire dal 1° giorno e per una durata massima di 45 giorni un'indennità giornaliera pari a Euro 26,00= La garanzia "indennità di gessatura" è operante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e sempreché vi sia ricorso alla Struttura Ospedaliera.

Le indennità "ricovero" e "ingessatura" non sono cumulabili.

Rimborso spese sanitarie.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti intervento chirurgico con ricovero in Istituto di Cura (escluso Day-Hospital), la Società assicura fino alla concorrenza

a) di Euro 3.100,00= il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero per onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;

- diritti di sala operatoria ed il materiale d'intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;

- rette di degenza, fino alla concorrenza di Euro 78,00= giornaliere;

- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;

- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

b) di Euro 517,00= il rimborso delle spese sostenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, purché prescritte dal medico curante, per:

- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, onorari di medici specialisti;

- trattamenti fisioterapici e rieducativi;

- "tickets" relativi alle prestazioni precedenti.

Per le prestazioni post-ricovero di cui al comma b), l'assicurato tiene a proprio carico il 30% delle spese rimborsabili con un minimo di Euro 78,00= per danno.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 3.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 3.000.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

SEZIONE MORTE DEL CANE

La garanzia è prestata per il valore dell'animale, ma con il massimo indennizzo pari a € 1.200,00 per cane da caccia iscritto all'E.N.C.I. e di €. 700,00 per quello non iscritto.

Con la presente opzione si estende la garanzia anche alla morte di cani impiegati alla Caccia del Cinghiale, a causa delle lesioni provocate dallo stesso, ed è prestata **entro il limite annuo di tre cani per muta** con un massimo indennizzabile di euro 800,00 per cane iscritto all'E.N.C.I. e di euro 600,00 per cane non iscritto.

L'indennizzo massimo previsto, comprese le spese veterinarie, viene limitato ad euro 3.000,00 per cani iscritti all'E.N.C.I. e di euro 1.500,00 per non iscritti, per l'insieme di garanzie prestate per anno assicurativo e per ciascun assicurato e comunque secondo le modalità indicate nei "limiti di età" di cui all'art. 33).

SEZIONE FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE

La garanzia è prestata per il furto e scoppio del fucile con indennizzo massimo di €. 2.000,00 per singolo assicurato e per anno assicurativo.

La garanzia viene prestata anche a favore dei familiari, dei dipendenti, e delle persone coabitanti con l'Assicurato, purché il fucile rubato sia di proprietà dell'Assicurato stesso.

Rimane convenuto che, nel caso di furto del fucile riposto nel bagagliaio dell'autovettura, la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di uno scoperto del 25%.

Relativamente allo scoppio del fucile verrà applicata una franchigia di € 78,00 per singolo sinistro.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Massimale

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- €. 10.330,00 per caso assicurativo
- €. 15.500,00 in caso di sinistri che coinvolgono più assicurati

Si conviene che, comunque, la Società presta la garanzia fino ad un massimo di € 10.330,00 per anno assicurativo per ciascun assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

Estensione territoriale

In tutte le ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in tutto il mondo, escluso USA – Canada – Messico.

H) Tessera forma pesca amatoriale extra legge 157/92

La garanzia si intende prestata unicamente in relazione all'esercizio della pesca amatoriale e sportiva (nelle sue forme anche utilizzando piccole imbarcazioni esclusa la R.C. dell'imbarcazione), e delle attività amatoriali regolamentate come di seguito riportato:

- 1) I possessori di Porto d'armi ad uso sportivo per il tiro al piattello e per il tiro a volo dovranno essere muniti almeno della tessera amatoriale della Contraente e potranno non essere in possesso di licenza di caccia. L'attività dovrà essere svolta nei tempi e nei luoghi consentiti.
- 2) La garanzia si intende prestata anche per l'attività cinofila effettuata nei tempi e nei luoghi consentiti previa sottoscrizione della tessera amatoriale.
- 3) il tiro con l'arco deve essere effettuato nei tempi e nei luoghi consentiti previa sottoscrizione della tessera amatoriale.

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia infortuni vale fino alla concorrenza delle seguenti somme:

in caso di **Morte** Euro 26.000,00=

in caso di **Invalidità permanente** Euro 26.000,00=

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 259.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 259.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di

Euro 259.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone.

CONDIZIONI PARTICOLARI

DURATA DELLA COPERTURA – DECORRENZA

Nell'ambito della durata prevista dal contratto, la decorrenza della copertura assicurativa per ogni singolo socio ha effetto dalle ore 24 del giorno di rilascio della tessera associativa e la relativa copertura assicurativa, di durata annuale, **dovrà essere confermata dalla trasmissione, da parte del Contraente all'Agenzia ITAS alla quale è appoggiato il contratto, di registrazioni – su supporti informatici – o di comunicazioni a/m fax o altro mezzo certo che provi, senza dubbio alcuno, la data di rilascio apposta sulle singole tessere associative, secondo quanto stabilito alla lettera I) della Convenzione.**

GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione è affidata esclusivamente alla Agenzia ITAS di Pordenone, P.tta Del Donatore 1 – Tel. 0434/522297 – Fax 0434/520301 – e-mail agenzia.pordenone@gruppoitas.it.

**ESTRATTO DELLE COMBINAZIONI DI SOMME ASSICURATE/MASSIMALI E DI PREMIO
(fanno comunque fede le Condizioni Generali di Polizza)**

OPZIONE A - TESSERA FORMA NORMALE CACCIA-PESCA

INFORTUNI	R.C.TERZI	MORTE DEL CANE / DEL FALCO	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE	TUTELA LEGALE
Morte €. 52.000,00 Invalità Perm. €. 52.000,00 Diaria Ricovero €. 13,00 Diaria Gesso €. 13,00	Per ogni Sinistro €. 517.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita €. 390.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone €. 130.000,00	E S C L U S A	E S C L U S A	E S C L U S A	€. 10.330,00 per assicurato e per anno assicurativo

**OPZIONE B - TESSERA FORMA SPECIALE CACCIA-PESCA-
FURTO**

INFORTUNI	R.C.TERZI	MORTE DEL CANE / DEL FALCO	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE	TUTELA LEGALE
Morte € 65.000,00 Invalità Perm € 65.000,00 Diaria Ricovero €. 21,00 Diaria Gesso €. 21,00 Rimborso Spese € 1.550,00	Per ogni Sinistro € 1.033.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita €. 1.033.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone €. 1.033.000,00	€. 1.035,00= per cane iscritto E.N.C.I. €. 520,00 per cane non iscritto €. 800,00= per falco, pojana, gufo reale, aquila reale	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€. 10.330,00 per assicurato e per anno assicurativo

OPZIONE C - TESSERA FORMA CAPANNISTI

INFORTUNI		R.C. TERZI	MORTE DEL CANE / DEL FALCO	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE E INCENDIO DEL CAPANNO	TUTELA LEGALE	
Morte	€ 80.000,00	Per ogni Sinistro € 1.500.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita € 1.500.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone € 1.500.000,00	€. 620,00= per cane iscritto E.N.C.I.	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€. 10.330,00 per assicurato e per anno assicurativo	
Invalidità Perm.	€ 80.000,00		€. 450,00= per cane non iscritto				
Diaria Ricovero	€. 26,00		€. 60,00= per uccello morto				
Diaria Gesso	€. 26,00						
Rimborso Spese			Massimo indennizzo annuo per l'insieme delle garanzie € 700,00=				RICHIAMI VIVI €. 60,00= per animale col massimo di €. 300,00= per danno e per anno assicurativo
lett. a)	€. 3.100,00		€. 800,00= per falco, pojana, gufo reale, aquila reale				
lett. b)	€. 517,00						

OPZIONE D - TESSERA FORMA SUPER CACCIA-PESCA-FURTO-MUTA

INFORTUNI		R.C.TERZI	MORTE DEL CANE / DEL FALCO / MUTA	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE E INCENDIO DEL CAPANNO	TUTELA LEGALE	
Morte	€ 103.000,00	Per ogni Sinistro € 1.500.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita € 1.500.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone € 1.500.000,00	€. 1.035,00= per cane iscritto E.N.C.I.	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€. 10.330,00 per assicurato e per anno assicurativo	
Invalidità Perm.	€ 80.000,00		€. 520,00 per cane non iscritto				
Diaria Ricovero	€. 26,00		€. 60,00= per uccello morto Massimo indennizzo sinistro/anno €. 300,00=				RICHIAMI VIVI €. 60,00= per animale col massimo di €. 300,00= per danno e per anno assicurativo
Diaria Gesso	€. 26,00		€. 800,00= per falco, pojana, gufo reale, aquila reale				
Rimborso Spese lett. a)	€. 3.100,00						
lett. b)	€. 517,00						

OPZIONE E - TESSERA FORMA ELITE CACCIA-PESCA-FURTO-MUTA

INFORTUNI		R.C. TERZI	MORTE DEL CANE / DEL FALCO / MUTA	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE E INCENDIO DEL CAPANNO	TUTELA LEGALE	
Morte	€ 200.000,00	Per ogni Sinistro € 3.000.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita € 3.000.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone € 3.000.000,00	€. 1.035,00= per cane iscritto E.N.C.I.	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€. 10.330,00 per assicurato e per anno assicurativo	
Invalidità Perm.	€ 200.000,00		€. 520,00 per cane non iscritto				
Diaria Ricovero	€. 26,00		€. 60,00= per uccello morto Massimo indennizzo sinistro/anno €. 300,00=				RICHIAMI VIVI €. 60,00= per animale col massimo di €. 300,00= per danno e per anno assicurativo
Diaria Gesso	€. 26,00		€. 800,00= per falco, pojana, gufo reale, aquila reale				
Rimborso Spese							
lett. a)	€. 3.100,00						
lett. b)	€. 517,00						

OPZIONE F - TESSERA FORMA SUPER CINGHIALE

INFORTUNI		R.C.TERZI	MORTE DEL CANE / DEL FALCO	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE	TUTELA LEGALE
Morte	€ 103.000,00	Per ogni Sinistro € 1.500.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita € 1.500.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone € 1.500.000,00	€. 800,00= per cane iscritto E.N.C.I. massimo indennizzo €. 2.200,00=	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€. 10.330,00 per assicurato e per anno assicurativo
Invalidità Perm.	€ 80.000,00		€. 500,00 per cane non iscritto massimo indennizzo €. 1.200,00=			
Diaria Ricovero	€. 26,00					
Diaria Gesso	€. 26,00					
Rimborso Spese						
lett. a)	€. 3.100,00					
lett. b)	€. 517,00		€ 800,00= per falco, pojana, gufo reale, aquila reale			

OPZIONE G - TESSERA FORMA SUPER CINGHIALE ELITE

INFORTUNI		R.C.TERZI	MORTE DEL CANE / DEL FALCO	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE	TUTELA LEGALE
Morte	€ 200.000,00	Per ogni Sinistro € 3.000.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita € 3.000.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone € 3.000.000,00	€. 800,00= per cane iscritto E.N.C.I. massimo indennizzo €. 3.000,00=	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€ 2.000,00 per assicurato e per anno assicurativo	€. 10.330,00 per assicurato e per anno assicurativo
Invalidità Perm.	€ 200.000,00		€. 600,00 per cane non iscritto massimo indennizzo €. 1.500,00=			
Diaria Ricovero	€. 26,00					
Diaria Gesso	€. 26,00					
Rimborso Spese						
lett. a)	€. 3.100,00		€ 800,00= per falco, pojana, gufo reale, aquila reale			
lett. b)	€. 517,00					

**OPZIONE H - TESSERA FORMA AMATORIALE PESCA EXTRA LEGGE
157/92**

INFORTUNI	R.C.TERZI	MORTE DEL CANE	FURTO	SCOPPIO DEL FUCILE	TUTELA LEGALE
Morte € 26.000,00 Invalità Perm. € 26.000,00	Per ogni Sinistro... € 259.000,00 ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita € 259.000,00 e per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone € 259.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA